*Approvato con deliberazione di G.M. n. 125 del 11 giugno 2024*

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI ALL’AVVOCATURA COMUNALE**

**Articolo 1 - oggetto, finalità del regolamento e organizzazione dell’avvocatura comunale**

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione, le attribuzioni e i compensi professionali dell’Avvocatura comunale (di seguito Avvocatura) in conformità alle disposizioni di cui all'art. 27 del CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali vigenti del 14.09.2000 e ss.mm.ii., all’art. 37 del CCNL del 23.12.1999 per la Dirigenza e ss.mm.ii., nonché dell’art. 9 del DL 90/2014 convertito con modificazioni in [Legge n. 114/2014](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:2014;114) e ss.mm.ii.

2. L’Avvocatura, quale struttura deputata alla rappresentanza e difesa in giudizio, è composta esclusivamente da avvocati dipendenti incardinati nella struttura ed iscritti nell’elenco speciale dell’Albo degli Avvocati ai sensi della legge professionale forense in vigore. È specificamente istituita per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune e vi provvede attraverso:

- attività di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio;

- attività di consulenza legale anche mediante espressione di pareri scritti agli organi istituzionali e ai Settori interni all’ente su richiesta dei Responsabili o del Segretario generale.

Tale attività si espleta anche:

- consigliando l’adozione di provvedimenti o fornendo indicazioni per risposte a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l’insorgere di una lite;

- con l’espressione al Sindaco del proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi;

- mediante predisposizione di schemi di transazioni giudiziali o stragiudiziali, d’intesa e con la collaborazione dei Settori interessati o espressione di pareri sugli atti di transazione.

3. Nell’ambito delle proprie competenze, l’attività dell’Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti. L’avvocatura collabora con il Segretario Generale, i Dirigenti/Responsabili delle aree e i servizi comunali per la corretta applicazione delle norme al fine di prevenire il contenzioso. Per l’esercizio dell’attività professionale deve essere fornita di strumentazione tecnica e di studio adeguata nonché di personale amministrativo di supporto. Le spese per i corsi di formazione professionale sono a carico del Comune.

4. Gli Avvocati comunali non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica esterna alla struttura, fermo restando l’attività di coordinamento e indirizzo svolta dal Segretario Generale che esula dalle funzioni di patrocinio. Le peculiari funzioni svolte dai professionisti dell'Avvocatura civica e le specifiche procedure e responsabilità connesse a tali funzioni comportano l'organizzazione di un modello di lavoro improntato sulla capacità di assumere decisioni e procedimenti in piena autonomia di giudizio, tenendo in considerazione gli interessi dell'Ente. L’Amministrazione comunale promuove l’applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell’attività svolta, caratterizzata da autonomia, spiccata professionalità, competenza e responsabilità anche esterna.

5. In caso vi siano più avvocati comunali, ai sensi dell’art. 9, comma 5, della Legge n. 114/2014, l’assegnazione degli ‘affari contenziosi e consultivi’ agli avvocati interni avviene con atto formale in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro nonché della cura già operata di precedenti in materia, garantendo in ogni caso la parità di trattamento.

6. Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa e in ragione della peculiarità dell’attività professionale dell’Avvocatura, che si esplica anche al di fuori della sede comunale e in orari anche diversi da quelli stabiliti per i dipendenti comunali, la prestazione di lavoro degli avvocati è svolta con elevata flessibilità, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dal CCNL in materia di orario di lavoro.

7. L’amministrazione si avvale di regola degli avvocati interni, salvo il caso, da motivare nell’atto deliberativo/provvedimento, in cui sia necessaria una specializzazione non presente all’interno dell’Avvocatura o nei casi in cui sia inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte dell’avvocato dell’Ente, oppure nel caso in cui i carichi di lavoro o particolari ragioni organizzative anche legate agli spostamenti necessari, non consentano l’espletamento dell’incarico all’interno dell’Ente.

8. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all’Avvocatura, in coerenza con i termini processuali indicati dalla

stessa, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l’adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio. In caso di notifica di atti introduttivi di contenzioso da parte di terzi (citazioni, ricorsi, ecc.), il Responsabile del settore competente deve redigere ed inoltrare all’Avvocato, in un congruo termine che garantisca la difesa efficace in giudizio, relazione motivata, con puntuali riferimenti ed argomentazioni in fatto ed in diritto in merito alle censure e/o circostanze riportate nell’atto avversario.

9. In base a quanto stabilito dalla Ragioneria Generale dello Stato, con nota Prot. 79309 del 9/10/2015, la tassa di iscrizione all’albo professionale viene sostenuta dall’Amministrazione comunale ove permanga il carattere obbligatorio dell’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo ai fini dell’espletamento dell’attività del professionista e il carattere esclusivo dell’esercizio dell’attività professionale in regime di subordinazione, in cui l’Ente è l’unico soggetto beneficiario dei risultati di detta attività.

**Articolo 2 - Definizioni preliminari**

1. Per "contenzioso" si intendono i procedimenti in cui viene prestata l'attività professionale dall’Avvocato comunale ai sensi dell’articolo 1.

2. Per "decisione**"** si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali comunque denominati (esemplificativamente: sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena, sommaria o cautelare pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori, Giudice civile, penale e amministrativo, tributario, Giudici speciali quali ad es. la Corte dei Conti, Collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, che definiscano la controversia in via provvisoria o definitiva.

3. Per “decisioni favorevoli" si intendono:

- le decisioni che, in ogni fase, grado e procedimento, pronunciandosi nel merito della controversia, definiscono la causa con esito favorevole al Comune accogliendone le domande e/o le eccezioni, compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole all’ente;

- i provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciandosi nel merito della controversia, abbiano definito la stessa in senso favorevole all’Ente lasciando intatto il provvedimento eventualmente impugnato ovvero abbiano conservato la posizione dell’Ente (quali ad esempio i provvedimenti che dichiarano la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'irricevibilità del ricorso/atto introduttivo, le decisioni che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività o per rinuncia al ricorso, agli atti del giudizio e/o alla domanda da parte del ricorrente e/o attore avversario dell'Ente, i provvedimenti giudiziali di perenzione del processo amministrativo, di cessazione della materia del contendere o rinuncia agli atti del giudizio e/o all’azione, dichiarativi del difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione o il difetto di legittimazione ad agire di controparte, i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l’incompetenza del giudice adito).

Costituiscono decisioni favorevoli anche le ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all' Amministrazione. Alle decisioni favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi rilasciati a favore del Comune e non opposti da controparte, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti giudiziali nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Amministrazione nonché le transazioni giudiziali e i verbali di conciliazione. In base all’interpretazione della Corte dei Conti (Deliberazione Emilia Romagna n. 15/2022) occorre un esito della lite favorevole per la P.A. causalmente riconducibile all’attività dell’avvocato dipendente.

Tale esito si ritiene fisiologicamente insito in una pronuncia di riconoscimento delle ragioni dell’ente con condanna della controparte alle spese di lite al di là che la pronuncia rivesta la forma di sentenza, ordinanza, decreto o altra statuizione il cui effetto positivo sia comunque processualmente imputabile, secondo il principio di causalità, all’attività del difensore come può accadere, finanche, nell’ipotesi di “soccombenza virtuale” in cui il giudice dichiari cessata la materia del contendere in quanto la controparte nelle more del giudizio si sia ad esempio spontaneamente conformata alle istanze promosse dal difensore dell’ente e ciononostante residui un contrasto fra le parti solo sulle spese, per la cui statuizione a carico della controparte l’avvocato dell’ente comunque insista, ottenendo ragione. Occorre quindi verificare un’utilità derivante da una pronuncia favorevole all’ente.

4. Per "compensazione delle spese" si intende che le spese di giudizio (diritti, onorari e spese) non sono addebitate a carico della controparte, ma ciascuna delle parti si fa carico delle spese di giudizio sostenute dalla stessa.

5. Per "competenze professionali" ovvero "compensi professionali" si intendono diritti ed onorari, con esclusione delle spese in quanto sostenute dall'Amministrazione.

6. Le previsioni di cui al comma 3 sono valide e soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale.

**Articolo 3 - Riconoscimento dei compensi professionali, misura dei compensi**

1. All’avvocato/i dell’Avvocatura Comunale spettano i compensi professionali dovuti a seguito di decisione favorevole all’ente emanata nei contenziosi in cui il professionista è formalmente costituito in giudizio in rappresentanza e difesa dell’Ente.

2. I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di decisioni favorevoli in cui la controparte è condannata al pagamento delle spese di giudizio, per la parte effettivamente recuperata, sia nei casi di decisioni che, pur favorevoli all’Ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.

3. Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, l’ammontare dei compensi professionali dovuti all’Avvocato Comunale e liquidati dal Responsabile di Area competente, è quello determinato dal Giudice purché effettivamente incassato dall’Ente, con esclusione delle spese generali di cui all’art.10, comma 13, della L. 247/2012, nella misura fissa del 15%, che vengono trattenute al bilancio dell’Ente;

4.Nel caso di compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, la liquidazione dei compensi è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per le cause di valore determinato si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, gli importi indicati nelle tabelle e nell’art. 6 del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con una riduzione del 50%;

b) per le cause di valore indeterminabile si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, i criteri di cui all’art. 5, comma 6, del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. riducendo del 50% gli importi indicati nelle tabelle per ciascuna fase.

5. I compensi professionali relativi a contenziosi vinti a spese compensate devono essere contenuti entro l’ammontare dello stanziamento previsto a bilancio, il quale non può essere di importo superiore a quanto stanziato allo stesso titolo nell’anno 2013. Si applica il D.M. vigente al momento del deposito della decisione**.**

**Articolo 4 - Compensi professionali erogabili in caso di costituzione in giudizio congiunta con avvocati del libero foro**

1. Nel caso di mandato congiunto, i compensi previsti dal presente regolamento sono ridotti del 50%**;** per il loro riconoscimento è comunque necessario lo svolgimento da parte dell’avvocatura interna di significativa attività contenziosa, da documentarsi analiticamente.

2. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa per le attività processuali meramente funzionali al rito, cui consegua il mero deposito degli atti o la mera presenza alle udienze.

**Articolo 5 - Riepilogo dei vincoli di spesa**

1. I compensi professionali di cui al presente regolamento sono assoggettati ai seguenti limiti concorrenti:

a) Impossibilità di superamento annuo dello stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione (art.23 ter DL 201/2011);

b) In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo decisione favorevole, il compenso complessivo di tutti gli avvocati non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013 (art. 9, comma 6 DL 90/2014): i compensi maturati che eccedono il tetto annuale relativo al 2013 non possono essere liquidati nelle annualità successive.

c) I compensi professionali spettanti all’avvocato comunale ai sensi del presente regolamento, debbono essere corrisposti in modo da attribuire, di anno in anno, una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo su base annua (art. 9, comma 7 DL 90/2014).

2. Nella determinazione del parametro di riferimento per il calcolo del tetto retributivo in argomento sono rilevanti, oltre che il trattamento fondamentale (stipendio tabellare, tredicesima, indennità integrativa speciale ove prevista, retribuzione di anzianità ove spettante, indennità di comparto), anche il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile dello stesso anno in cui la prestazione è resa.

3. La verifica del rispetto del limite rappresentato dal trattamento economico complessivo annuale lordo del dipendente, si effettua sommando i compensi per cause vinte e quelle per cause compensate.

**Articolo 6 - Corresponsione e liquidazione dei compensi**

1. La liquidazione dei compensi per attività professionale disciplinati dal presente regolamento è effettuata, con periodicità annuale dal Responsabile della gestione amministrativa dell’Avvocatura comunale, con proprio atto. A tale scopo, il professionista incaricato dovrà trasmettere al Responsabile, per ogni singolo giudizio concluso nel periodo di riferimento, la relativa notula analitica sottoscritta dallo stesso dell'attività e degli adempimenti svolti, con allegata copia della decisione favorevole: in particolare dovrà essere indicata la delibera di conferimento dell’incarico, il tipo, il numero, e la data deposito della decisione favorevole, le fasi effettivamente svolte dal legale con l’indicazione dell’importo dell’onorario corrispondente in base ai parametri stabiliti a livello normativo per la liquidazione dei compensi per la professione forense in caso di spese compensate; in caso di condanna al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Ente dovrà essere specificato l’ammontare delle spese effettivamente recuperate. La notula dovrà recare la contestuale dichiarazione che essa è conforme ai criteri del presente regolamento.

2. I compensi gravano su apposito intervento del bilancio il cui importo comprende sia i compensi professionali spettanti all’avvocatura in base al regolamento, che gli oneri riflessi a carico dell'Ente (INPS, INAIL) i quali sono detratti dal compenso professionale. Rimane a carico dell’ente IRAP. All'atto della liquidazione l'Ente applica le ritenute previdenziali, fiscali ed assistenziali di legge.

3. Il dipendente avvocato del Comune che abbia cessato il servizio ha diritto a partecipare al riparto dei compensi spettanti fino alla data di cessazione sempre che il riparto attenga a contenziosi trattati durante il servizio del dipendente stesso.

**Articolo 7 - Correlazione con la valutazione di risultato**

1. La correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, spettante ai sensi dei vigenti CCNL di comparto contrattuale è definita dalle rispettive contrattazioni integrative decentrate dell’Ente.

**Articolo 8 - Convenzioni con altri enti**

1. L’Avvocatura comunale può fornire assistenza legale ad altri Enti Locali, previa stipula di apposite convenzioni con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l’utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati, da ripartirsi in ogni caso tra i medesimi ai sensi della presente Regolamentazione interna.

**Articolo 9 - Pratica forense**

1. Presso l’Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l’esercizio dell’attività di Avvocato, secondo le vigenti disposizioni in materia fissate dalla Legge Professionale e dal Consiglio Nazionale Forense.

2. Il praticante viene individuato previo avviso pubblico ed ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il tirocinio presso l’Avvocatura comunale.

3. La pratica non costituisce titolo per l’ammissione all’impiego presso l’Amministrazione Comunale.

4. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.

5. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

6. Ai praticanti ammessi potrà essere riconosciuta, da parte dell'Ente, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, una somma a titolo di rimborso spese.

**Articolo 10 - Incompatibilità**

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti locali, si applicano agli avvocati comunali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993 n. 584 e ss.mm.ii. recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.. Per la partecipazione a commissioni di gara si rinvia alla n[ota prot. n. 55945 del 28/08/2020](http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/ParereAvvocatiComunaliInCommissioniGara.pdf) della Funzione Pubblica e alle successive indicazioni interpretative che saranno fornite in materia.

**Articolo 11 - Gestione contabile**

1. In fase di approvazione del Bilancio di Previsione Triennale, l'Ufficio Ragioneria e Bilancio prevede, sulla base di una previsione di spesa trasmessa dal Segretario Generale d'intesa con l'Avvocatura interna, uno stanziamento di spesa alla Missione 20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 03 "Altri Fondi" a titolo di compenso incentivante collegato agli incarichi conferibili in corso d'anno all'avvocatura interna all'Ente dalla Giunta Comunale. Tale stanziamento, eventualmente assestato in corso d'anno in base alle indicazioni trasmesse dal Segretario Generale d'intesa con l'Avvocatura interna, confluirà in sede di rendiconto nella parte accantonata del risultato di amministrazione per essere utilizzato, previa applicazione al corrente bilancio di previsione, negli esercizi di effettiva maturazione del debito relativo al compenso incentivante.

**Articolo 12 - Norme finali e transitorie**

1.Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica alle decisioni favorevoli depositate successivamente all’entrata in vigore del D.L. 90/2014 convertito con legge n. 114 del 11.8.2014 in vigore dal 19.08.2014. Il regolamento trova applicazione anche per le decisioni favorevoli depositate nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del D.L. 90/2014 convertito con L. n. 114 del 11.8.2014 in vigore dal 19.08.2014 e la data di esecutività della deliberazione che approva il presente Regolamento. Trovano comunque applicazione tutti gli altri vincoli di spesa previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Alla presente disciplina si applicano le disposizioni giuridiche e contrattuali in materia nonché quelle finanziarie in tema di contenimento di spesa del personale vigenti alla data di entrata in vigore nonché quelle intervenute successivamente, salvo che non richiedano di essere recepite mediante apposita modifica regolamentare e/o contrattuale.

3. Il presente regolamento integra il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.